



Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo bibliotecario nel Senato Accademico di Ateneo - art. 12, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo

TRIENNIO 2024/2027

Indizione elezioni

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24.04.2022;
- VISTO** il Regolamento Elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 605 dello 08.04.2024;
- VISTO** il decreto rettorale n. 486 del 25 maggio 2021 recante la nomina della Commissione Elettorale Centrale per il triennio 2021/2024;
- PRESO ATTO** che il giorno 8 luglio 2024 scade il mandato delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo bibliotecario attualmente in carica in Senato Accademico per il triennio 2021/2024;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze di cui sopra per il prossimo triennio 2024/2027

DECRETA

ARTICOLO 1 - Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per il rinnovo di **n. 2 rappresentanti del Personale tecnico amministrativo bibliotecario** per il triennio 2024/2027, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. d) dello Statuto e all'articolo 17, commi 5, 6 e 6 bis, del Regolamento Elettorale di Ateneo:

Gli atti e gli elenchi per i quali è richiesta la pubblicazione nella pagina web di Ateneo sono consultabili, entro il termine stabilito nel presente provvedimento, all'indirizzo:

[Elezioni del Senato Accademico | Università degli Studi di Cagliari \(unica.it\)](https://www.unica.it/elezioni-senato)

ARTICOLO 2 - Date e modalità di voto

Si può votare attraverso l'utilizzo della procedura telematica accessibile da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando il login e la password istituzionale.

Le istruzioni per l'esercizio del voto sono dettagliate nel sito web di Ateneo alla pagina [Elezioni del Senato Accademico | Università degli Studi di Cagliari \(unica.it\)](https://www.unica.it/elezioni-senato)

Si vota dalle **ore 9.00** alle **ore 18.00** secondo il seguente calendario:

- il giorno **14 giugno 2024** (I votazione);
- il giorno **17 giugno 2024** (II votazione in caso di mancanza del quorum partecipativo o ballottaggio);
- il giorno **21 giugno 2024** (in caso di ballottaggio dopo la II votazione);
- il giorno **24 giugno 2024** (mancanza di quorum elettivo nei casi di cui all'art. 3, comma 2, REA).

ARTICOLO 3 - Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo coloro che risultano inseriti nei ruoli a tempo indeterminato:

- a) del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
- b) della dirigenza;



c) degli esperti linguistici.

che, alla data delle votazioni, rivestano tale qualifica.

L'elenco provvisorio dell'elettorato attivo è pubblicato entro il **4 giugno 2024**.

Non hanno diritto all'elettorato attivo coloro che risultano:

- in sospensione dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
- in sospensione cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco provvisorio dell'elettorato attivo è ammesso ricorso al Rettore entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento dell'elettorato attivo avente diritto di voto.

ARTICOLO 4 - Elettorato passivo

Hanno diritto all'elettorato passivo coloro che risultano inseriti nei ruoli a tempo indeterminato:

- a) del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
- b) della dirigenza;
- c) dei collaboratori esperti linguistici

alla data del termine stabilito per la presentazione delle candidature e che sono in possesso del requisito di permanenza in servizio per l'intera durata del mandato di rappresentante prima del collocamento a riposo.

Non hanno diritto all'elettorato passivo coloro che risultano:

- in sospensione dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
- in sospensione cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare;
- in esonero, comando, distacco, congedo o aspettativa.

ARTICOLO 5 - Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale, tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: affarigenerali@amm.unica.it entro il giorno **7 giugno 2024**. Qualora entro tale data non siano state presentate candidature ufficiali, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine. In questo caso sono votabili coloro che risultano inseriti entro la medesima data nell'elenco dell'elettorato passivo.

Le candidature sono rese note con pubblicazione nel sito web di Ateneo a seguito della riunione della Commissione Elettorale.

Contro l'esclusione dalla candidatura è ammesso il ricorso al Rettore entro tre giorni dalla pubblicazione.

ARTICOLO 6 - Quorum partecipativo

In presenza di due o più candidature, le votazioni sono valide se vi ha preso parte un terzo di coloro che hanno il diritto al voto.

In presenza di un'unica candidatura, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta di coloro che hanno diritto al voto.

In caso di assenza di candidature ufficiali, si applica il quorum previsto per la presenza di due o più candidature.

In caso di mancato raggiungimento del quorum partecipativo, le votazioni sono ripetute (II votazione) e rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo.

La II votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.



ARTICOLO 7 - Quorum elettivo ed elezione

È possibile esprimere una sola preferenza.

In presenza di due o più candidature, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio. Qualora nella prima votazione ottenga preferenze una sola candidatura che non raggiunga la maggioranza richiesta, le votazioni sono ripetute (II votazione).

A seguito del ballottaggio è eleggibile chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si applica il criterio della maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il criterio della più giovane età.

In presenza di un'unica candidatura non è richiesto il quorum elettivo.

In assenza di candidature ufficiali si applica il quorum previsto nel caso di due o più candidature.

Avverso il provvedimento di proclamazione di avvenuta elezione, è possibile proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ARTICOLO 8 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, nominata con decreto rettorale del 25 maggio 2021, n. 486, è così costituita:

Prof.ssa Maria Francesca	CORTESI	Componente con funzioni di Presidente
Dott. Antonio	DE GIUDICI	Componente
Dott. Marco	MAXIA	Componente con funzioni di Segretario verbalizzante

Le funzioni della Commissione sono disciplinate dall'art. 7 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

ARTICOLO 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)